



Corso di Laurea in Economia e Management

Cattedra di Diritto Commerciale

**L'IMPATTO ECONOMICO DELLE REGOLAMENTAZIONI SPORTIVE SUL
MERCATO UNICO EUROPEO: ANALISI DEL DIVIETO DI THIRD-PARTY
OWNERSHIP (TPO) ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, GRANDE SEZIONE, NEL CASO R.S. C. F.I.**

Prof. Vincenzo Donativi

RELATORE

Federico Melpignano (278171)

CANDIDATO

Anno Accademico 2025/2026

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1

IL CONTESTO ECONOMICO E NORMATIVO: LE THIRD-PARTY OWNERSHIP (TPO) NEL CALCIO PROFESSIONISTICO

1. Definizione e funzionamento delle TPO come strumento finanziario
2. La logica economica delle TPO: una fonte alternativa di finanziamento per i club
3. Le criticità economiche e le giustificazioni per il divieto: integrità della competizione e stabilità del mercato
4. La regolamentazione della F.I.: gli articoli 18-*bis* e 18-*ter*, Regolamento sullo *status* e sui trasferimenti dei giocatori (RSTG)

CAPITOLO 2

L'ANALISI ECONOMICA DEL DIVIETO DI TPO ALLA LUCE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'UE

1. Il divieto come potenziale restrizione della concorrenza (Art. 101 e 102 TFUE)
2. La violazione della libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE)
3. Le ripercussioni sulla libera prestazione di servizi (Art. 56 TFUE)
4. Il test di proporzionalità: l'analisi costi-benefici della regolamentazione

CAPITOLO 3

IL RUOLO DELL'ARBITRATO SPORTIVO E I LIMITI IMPOSTI DAL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA: IL CASO R.S.

1. Il sistema di risoluzione delle controversie nel mondo dello sport: il monopolio del TAS
2. L'arbitrato "imposto" e le sue implicazioni economiche: barriere all'entrata e costi di transazione
3. La tutela giurisdizionale effettiva come presidio del Mercato Unico
4. L'ordine pubblico economico dell'Unione come limite invalicabile all'autonomia regolamentare dello sport

CAPITOLO 4

LA PRONUNCIA C-600/2023

1. La pronuncia C-600/23 nel contesto del diritto commerciale e sportivo
2. Le circostanze fattuali e la normativa sportiva di riferimento
3. La Sentenza e il quadro giurisprudenziale di riferimento
4. La posizione della FIFA e la disciplina normativa internazionale
5. Analisi del contesto fattuale e commerciale
6. I principi giuridici affermati dalla Corte di Giustizia e le loro implicazioni Commerciali
7. L'insufficienza del controllo da parte di un Giudice di uno Stato Terzo

CAPITOLO 5

CONSEGUENZE COMMERCIALI E PROCEDURALI DELLA SENTENZA

1. Conseguenza commerciali (IVA e Mercato dell'Arte)
 2. Conseguenze procedurali (contenzioso)
 3. La Sentenza e il quadro giurisprudenziale di riferimento
 4. La posizione della FIFA e la disciplina normativa internazionale
 5. Analisi del contesto fattuale e commerciale
 6. I principi giuridici affermati dalla Corte di Giustizia e le loro implicazioni Commerciali
 7. L'insufficienza del controllo da parte di un Giudice di uno Stato Terzo
- Conseguenze Commerciali (IVA e Mercato dell'Arte)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

BIBLIOGRAFIA

GIURISPRUDENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI

INTRODUZIONE

Il settore del calcio professionistico rappresenta un'industria di rilevanza economica globale, caratterizzata da flussi finanziari ingenti e da una crescente complessità gestionale.

In questo contesto, sono emersi strumenti finanziari innovativi volti a sostenere la liquidità dei club, tra cui le cosiddette "Third-Party Ownership" (TPO). Si tratta di accordi mediante i quali un investitore terzo acquisisce una quota dei diritti economici futuri di un calciatore.

Tale pratica ha, tuttavia, generato un acceso dibattito circa i suoi effetti sulla stabilità finanziaria dei club e sull'integrità delle competizioni, portando la Fédération Internationale de Football Association (F.I.) a introdurre un divieto assoluto nel 2015.

La presente tesi si propone di analizzare le implicazioni economiche di tale divieto e la sua compatibilità con i principi fondamentali del Mercato Unico Europeo.

L'analisi prende le mosse dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 1° agosto 2025 nella causa C-600/23, R.S. c. F.I., nella quale si affronta il conflitto tra l'autonomia regolamentare delle federazioni sportive internazionali e le norme imperative del diritto dell'Unione.

La questione di ricerca centrale è duplice. In primo luogo, si intende valutare, da una prospettiva economica, se il divieto di TPO costituisca una restrizione sproporzionata delle

libertà economiche fondamentali (libera circolazione dei capitali, libera prestazione di servizi) e delle regole di concorrenza garantite dai Trattati. In secondo luogo, si analizzerà come la sentenza della CGUE, incentrata sul principio di tutela giurisdizionale effettiva, ridefinisca i rapporti di potere tra le organizzazioni sportive e gli operatori economici (club, investitori) che agiscono all'interno dell'Unione, limitando di fatto la capacità delle prime di imporre regolamentazioni economiche senza un effettivo controllo da parte dei giudici dell'Unione.

Il primo capitolo sarà dedicato all'analisi del contesto economico e normativo, descrivendo il funzionamento delle TPO come strumento finanziario e indagando sulle ragioni economiche a favore e contro la loro esistenza. Il secondo capitolo si concentrerà sull'analisi del divieto di TPO alla luce del diritto economico europeo, esaminando le potenziali violazioni degli articoli 101, 102, 56 e 63, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (d'ora innanzi, TFUE). Il terzo capitolo, infine, approfondirà il cuore della sentenza della CGUE, esaminando il ruolo del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) e dimostrando come il principio di tutela giurisdizionale effettiva agisca da meccanismo di salvaguardia per il corretto funzionamento del Mercato Unico, impedendo che l'arbitrato sportivo diventi una "zona franca" sottratta all'applicazione dell'ordine pubblico economico dell'Unione. Il quarto capitolo approfondirà i rilievi e le conseguenze commerciali e

procedurali della sentenza, con particolare riferimento all'impatto sui costi di vendita, sul contenzioso e sulle clausole arbitrali.

L'obiettivo è dimostrare come la decisione della CGUE non sia una mera pronuncia di diritto processuale, ma una sentenza dalle profonde implicazioni economiche, che riafferma il primato del diritto del Mercato Unico sull'autonomia regolamentare privata, con conseguenze significative per la governance e il modello di business dell'intera industria sportiva europea.

CAPITOLO 1

IL CONTESTO ECONOMICO E NORMATIVO: LE THIRD-PARTY OWNERSHIP (TPO) NEL CALCIO PROFESSIONISTICO

1. Definizione e funzionamento delle TPO come strumento finanziario

Le "Third-Party Ownership" (TPO) rappresentano una forma di investimento in cui un soggetto terzo (un fondo di investimento, una società o un privato) acquisisce una percentuale dei "diritti economici" di un calciatore da un club. I "diritti economici" sono definiti come il valore potenziale derivante da un futuro trasferimento del giocatore a un altro club. In pratica, l'investitore fornisce liquidità immediata al club in cambio di una quota dei proventi che il club incasserà qualora il giocatore venga ceduto in futuro. È fondamentale distinguere i diritti economici dai "diritti federativi" (o di registrazione), che, invece, conferiscono al club il diritto di schierare il giocatore in campo e che, per regolamento, non possono essere detenuti da terzi.

La TPO è, a tutti gli effetti, un'operazione di cartolarizzazione di un asset intangibile (il valore di trasferimento futuro di un atleta).

2. La logica economica delle TPO: una fonte alternativa di finanziamento per i club

Dal punto di vista economico, le TPO sono emerse come risposta a una precisa esigenza del mercato calcistico: la cronica carenza di liquidità di molti club, specialmente quelli di medie e piccole dimensioni. Le fonti di finanziamento tradizionali (credito bancario e/o aumenti di capitale) sono spesso inaccessibili o molto onerose per società con bilanci fragili e flussi di cassa incerti. Le TPO offrono un'alternativa: monetizzare un asset futuro (il potenziale valore di un giocatore) per ottenere risorse immediate. Questo permette ai club di investire nel rafforzamento della squadra, migliorare le infrastrutture o semplicemente far fronte alle spese correnti. Per gli investitori, rappresenta un'opportunità di investimento ad alto rendimento, sebbene ad alto rischio, legata all'andamento del mercato dei trasferimenti e alla performance del singolo atleta.

3. Le criticità economiche e le giustificazioni per il divieto: integrità della competizione e stabilità del mercato

Nonostante i potenziali benefici, le TPO hanno sollevato notevoli preoccupazioni di natura economica e di *governance* delle società calcistiche.

La principale criticità, evidenziata dalla F.I. con l'introduzione dell'art. 18-*bis*, RSTG sulla "Influenza di terzi", è il rischio che l'investitore possa condizionare le decisioni operative e strategiche del club (es. la scelta di cedere o meno un giocatore) per massimizzare il proprio ritorno economico, a discapito degli interessi sportivi; circostanza che crea un palese conflitto di interessi che può minare l'integrità della competizione.

Altre criticità includono la potenziale inflazione dei prezzi dei giocatori, la mancanza di trasparenza sui flussi finanziari e la possibilità che i club si indebitino, cedendo quote crescenti dei loro asset futuri, compromettendone la loro sostenibilità a lungo termine. Il TAS, nel lodo citato dalla sentenza della CGUE, ha ritenuto che il divieto fosse giustificato dal "perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale di ordine sportivo, attinenti in particolare alla preservazione dell'integrità delle competizioni".

4. La regolamentazione della F.I.: gli artt. 18-*bis* e 18-*ter*, , Regolamento sullo *status* e sui trasferimenti dei giocatori (RSTG)

In risposta a tali criticità, nel dicembre 2014, la F.I. ha introdotto due norme chiave nel Regolamento sullo *status* e sui trasferimenti dei giocatori.

Il riferimento è innanzitutto all'art. 18-*bis*, rubricato "Influenza di terzi nei club" il quale vieta a un club di sottoscrivere contratti che consentano a terzi di "influire sull'indipendenza o sulla politica delle società o, ancora, sulle performance delle sue squadre".

Vi è poi l'art. 18-*ter*, rubricato "Proprietà dei diritti economici dei giocatori da parte di terzi", entrato in vigore il 1° maggio 2015, che ha sancito il divieto assoluto per club e giocatori di "sottoscrivere accordi con un terzo che consentano a quest'ultimo di pretendere, in tutto o in parte, un'indennità dovuta in relazione al futuro trasferimento di un giocatore".

È stata proprio la violazione di queste due norme, a seguito della stipula di contratti tra il

club belga R.S. e la società di investimento maltese D.S.I. Ltd, a dare origine alla controversia che ha portato alla storica sentenza della CGUE.

La definizione n. 14 del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti (*“Regulations on the Status and Transfer of Players”* – RSTP) stabilisce che, ai fini di cui all’art. 18-ter (rubricato *“Third-party ownership of players’ economic rights”*) *1)*, deve intendersi come *“Third party: a party other than the two clubs transferring a player from one to the other, or any previous club, with which the player has been registered”*.

Il tema dunque è quello delle c.d. “TPO” (*“Third-Party Ownership”*), intendendosi per tali gli investimenti che soggetti non facenti parte dell’ordinamento sportivo (ad esempio fondi di investimento, soggetti privati, ecc.), effettuano attraverso l’acquisizione di diritti economici relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, al fine di ricavare profitto da eventuali trasferimenti futuri degli atleti medesimi. La rapida diffusione delle pratiche in parola ha indotto la FIFA a studiare il fenomeno al fine di verificarne i potenziali profili di alterazione delle competizioni oltre che le ripercussioni sullo sviluppo dei giovani calciatori. Le riflessioni svolte in seno alla comunità calcistica internazionali hanno trovato sfogo nella Circolare FIFA 1464/2014, *2)* con la quale, a decorrere dal 1° maggio 2015, è stato introdotto nel RSTP l’art. 18-ter in materia di TPO e diritti economici sui calciatori.

In precedenza nel RSTP era stata inserita una norma riguardante i rapporti tra terze parti e club, al fine di escludere qualsiasi tipo di ingerenza delle terze parti sulle scelte societarie. Il riferimento è al già richiamato l'art. 18-*bis* (rubricato “*Third-party influence on clubs*”), il quale stabilisce infatti che “*No club shall enter into a contract which enables the counter club/counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams*”. Tale previsione era stata introdotta dopo la vicenda Tevez/West Ham, con l'intento di frenare l'ingerenza di società di capitali o singoli agenti nella trattativa e nella sottoscrizione di contratti di trasferimento di calciatori professionisti, ma lasciando indefinito il significato di "influenza" ed il limite tra lecito ed illecito, ammettendo pertanto di fatto i TPO.

L'obiettivo della nuova configurazione normativa è ovviamente quello di contrastare sia gli accordi TPO che i TPI (“*Third-Party Investment*”), attraverso una formulazione che individui come “terza parte” qualsiasi soggetto diverso dal club venditore e dal club acquirente dei diritti del calciatore: parti correlate, soci, *parent company*, società e/o persone fisiche collegate in qualsiasi modo ai club calcistici sono considerabili parti terze, così come un terzo club diverso da quelli coinvolti nel trasferimento del giocatore.

A seguito dell'introduzione della norma, si sono registrate sanzioni per la violazione degli artt. 18-*bis* e 18-*ter*, quali quelle che hanno colpito nel 2016 il Santos Futebol Clube (Brasile), il Sevilla FC (Spagna), il Club K St Truidense VV (Belgio) e il Fc Twente (Paesi Bassi).

Nel marzo 2017, il TAS ha poi avuto modo, nel respingere il ricorso della squadra belga del FC Seraing, di riconoscere la legittimità del divieto di TPO, sulla base del fatto che tale divieto risulta essere perfettamente compatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

Anche Corte di Appello di Bruxelles ha rigettato l'istanza presentata dal Fondo Doyen, dalla Federazione Spagnola e dal predetto club belga contro la decisione della Commissione Disciplinare della FIFA del Settembre 2015, che aveva rilevato la violazione degli artt. 18-*bis* e 18-*ter*, RSTP, avendo il club belga ceduto *“parte dei diritti economici di diversi giocatori a una parte terza, siglando contratti che permettevano alla stessa terza parte di influenzare le decisioni e l'indipendenza del club in tema di trasferimenti”*.

La Corte di Appello di Bruxelles ha dunque confermato che i ricorrenti non avevano dimostrato che la normativa FIFA costituisse una violazione della normativa comunitaria in tema di libera circolazione dei lavoratori e dei capitali, ma è anche andato oltre,

sottolineando l'opacità del fenomeno delle TPO, l'assenza di controllo da parte degli organismi deputati e, non ultimo, il potenziale rischio di illecito utilizzo di capitali.

Il tema delle TPO è stato affrontato anche dal Parlamento Europeo che, nel novembre 2015, ha rivolto una *"Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul divieto della proprietà di terze parti sui cartellini dei giocatori nello sport europeo"*, attraverso la quale condanna fermamente la pratica che riguarda la proprietà da parte di investitori terzi del cartellino di un atleta, in considerazione principalmente del fatto che essa risulta contraria al fondamentale principio comunitario della dignità umana di cui all'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea, rappresentando inoltre una forte limitazione per gli atleti rispetto alla propria carriera professionale, oltre a inficiare verosimilmente la regolarità delle competizioni.

Ebbene, fermo il quadro normativo attuale come sopra descritto, recentemente la Commissione Disciplinare della FIFA ha sancito, sgombrando il campo da ogni ragione di dubbio sul punto, che i calciatori non devono essere considerati "terze parti" secondo il combinato disposto della definizione di cui al n. 14 RSTP citata in apertura e della previsione sub art. 18-ter.

L'occasione di pronuncia si è palesata rispetto al contegno del club SV Werder Bremen (Germania), Panathinaikos FC (Grecia), CSD Colo-Colo (Cile) e Club Universitario de

Deportes (Perù), i quali avevano pattuito con alcuni loro calciatori di riconoscere ai medesimi un importo (in misura fissa o percentuale) in caso di futuro trasferimento di essi stessi ad altro club. Tale importo è stato ritenuto da configurarsi quale parte della retribuzione spettante agli atleti in forza del loro contratto di prestazione sportiva, e conseguentemente la Commissione Disciplinare ha ritenuto che gli atleti non possano appunto essere considerati “parti terze” rispetto ai propri futuri trasferimenti e, pertanto, il fatto che essi possano ricevere in funzione di tali trasferimenti un riconoscimento economico non si pone in violazione della normativa FIFA *ex art. 18-ter*, RSTP.

La Commissione Disciplinare ha, dipoi, indagato sulla potenziale violazione dell’art. 18-*bis*, RSTP da parte del club cileno CSD Colo-Colo e di quello peruviano Club Universitario de Deportes: esaminati gli accordi di trasferimento intercorsi tra detti club, la Commissione ha ritenuto di rilevare una violazione delle norme in tema di TPI, *ex art. 18-bis*, RSTP, oltre ad altre violazioni della medesima normativa. Tale contegno ha condotto all’applicazione, nei confronti del club CSD Colo-Colo, di una sanzione pecuniaria pari a CFH 40.000, unitamente alla diffida per aver stipulato un contratto che ha permesso l’esercizio di una

influenza su altro club; e nei confronti del Club Universitario de Deportes di una sanzione pecuniaria di CFH 30.000 oltre ad analogo diffida.¹

¹ Partitamente, la Commissione ha rilevato che : *1. No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation. 2. The interdiction as per paragraph 1 comes into force on 1 May 2015.3. Agreements covered by paragraph 1 which predate 1 May 2015 may continue to be in place until their contractual expiration. However, their duration may not be extended.4. The validity of any agreement covered by paragraph 1 signed between one January 2015 and 30 April 2015 may not have a contractual duration of more than one year beyond the effective date. 5. By the end of April 2015, all existing agreements covered by paragraph 1 need to be recorded within the Transfer Matching System (TMS). All clubs that have signed such agreements are required to upload them in their entirety, including possible annexes or amendments, in TMS, specifying the details of the third party concerned, the full name of the player as well as the duration of the agreement.6. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs or players that do not observe the obligations set out in this article”.*

CAPITOLO 2

L'ANALISI ECONOMICA DEL DIVIETO DI TPO ALLA LUCE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'UE

1. Il divieto come potenziale restrizione della concorrenza (artt. 101 e 102 TFUE)

L'analisi economica del divieto di *Third-Party Ownership* (TPO) nel calcio, introdotto dalla FIFA nel 2015, si scontra con i principi fondamentali del diritto della concorrenza dell'Unione Europea (UE), sollevando dubbi, principalmente, sulla sua compatibilità con gli artt. 101 e 102 TFUE. Il TPO, pur presentando profili etici controversi, rappresenta uno strumento finanziario che permette ai club di reperire capitali esterni in cambio di una percentuale sui futuri trasferimenti dei giocatori.

Dal punto di vista dell'*Antitrust* europeo, il divieto totale e uniforme imposto dalla FIFA può essere analizzato sotto due principali profili:

a. Restrizione per oggetto o per effetto (Art. 101 TFUE)

- Decisione di associazione di imprese: il divieto FIFA costituisce una "decisione di associazioni di imprese" che vincola le federazioni nazionali e, indirettamente, i club.

- Limitazione dell'autonomia commerciale: il divieto impedisce ai club (imprese) di stipulare accordi con investitori terzi (fondi, agenti), limitando la loro libertà di finanziare l'acquisizione di talenti e di gestire i propri attivi economici (i cartellini dei giocatori).
- Restrizione della concorrenza: si sostiene che tale divieto restringa la concorrenza tra club. Senza TPO, club con minori risorse finanziarie faticano a competere per i giocatori migliori, consolidando la posizione dei club più ricchi e riducendo la competitività del mercato dei trasferimenti.

b. Abuso di posizione dominante (Art. 102 TFUE)

- FIFA come "regolatore dominante": la FIFA detiene una posizione dominante nella regolamentazione del calcio mondiale. L'imposizione di un divieto *di blanket* (totale) può essere interpretata come abuso, poiché limita la produzione (cioè la capacità dei club di acquistare giocatori) e la libertà d'iniziativa economica.
- Discriminazione o imposizione di condizioni inique: il divieto potrebbe essere visto come un'imposizione di condizioni commerciali inique, non necessarie per il perseguimento degli obiettivi sportivi, a danno dei club e dei terzi investitori.

c. La giustificazione in base a "motivi imperativi di interesse generale"

- Per essere compatibile con il diritto UE, il divieto FIFA deve superare il test di proporzionalità. Sebbene FIFA e UEFA, a giustificazione del divieto, pongano la

tutela dell'integrità delle competizioni, l'indipendenza dei club e l'etica (evitando che i giocatori siano merce nelle mani di fondi speculativi), la letteratura economica suggerisce che regolamentazioni meno restrittive (es. trasparenza, tetti percentuali) sarebbero sufficienti a proteggere tali interessi senza eliminare completamente lo strumento finanziario.

In sintesi, il divieto TPO rischia di essere configurato come una violazione del diritto concorrenziale, restringendo il mercato dei capitali nel calcio e limitando le libertà fondamentali dell'UE, in particolare la libera circolazione dei capitali e la libertà di prestazione dei servizi.

Dal punto di vista della teoria economica e del diritto della concorrenza, il regolamento della F.I. può essere analizzato come una "decisione di un'associazione di imprese" (le federazioni e i club membri), ai sensi dell'art. 101 TFUE. Tale decisione, vietando le TPO, elimina dal mercato una specifica forma di finanziamento e, di conseguenza, esclude una categoria di operatori economici (gli investitori terzi). Ciò ha l'effetto potenziale di restringere la concorrenza sul mercato dei capitali per i club di calcio. Il Royal Sporting Club ha infatti sostenuto che il divieto violasse gli articoli 101 e 102 TFUE. Il TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport), tuttavia, ha respinto questa argomentazione, ritenendo che il regolamento non avesse per oggetto la restrizione della concorrenza, ma l'intento di perseguire obiettivi legittimi. Si è ritenuto che non fosse stato dimostrato un effetto

restrittivo attuale o potenziale. Questa conclusione è economicamente discutibile, poiché un divieto assoluto (una "hardcore restriction") è per sua natura idoneo a produrre effetti restrittivi, limitando le opzioni di finanziamento e potenzialmente consolidando il vantaggio competitivo dei club più ricchi, che non necessitano di tali strumenti.

2. La violazione della libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE)

L'investimento in diritti economici di un giocatore da parte di un soggetto residente in un altro Stato membro (nel caso di specie, un investitore maltese che finanzia un club belga) costituisce un movimento di capitali ai sensi dell'art. 63 TFUE. Il divieto di TPO rappresenta una chiara restrizione a tale libertà fondamentale. È significativo che lo stesso TAS, pur giustificando la misura, abbia riconosciuto che gli artt. 18-*bis* e 18-*ter* "ostacolassero la libera circolazione dei capitali". Il divieto impedisce, agli investitori, di impiegare i propri capitali in un particolare tipo di asset e, specularmente, ai club, di attrarre questa forma di investimento dall'estero. Una tale restrizione può essere giustificata solo da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che sia idonea e proporzionata a raggiungere lo scopo prefissato.

3. Le ripercussioni sulla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE)

Il divieto di TPO incide anche sulla libera prestazione di servizi, garantita dall'art. 56 TFUE. A titolo esemplificativo, può menzionarsi la società D.S.I. Ltd, con sede a Malta, la quale offre un servizio finanziario ai club di calcio in tutta Europa. Il regolamento della

F.I. impedisce a tale tipologia societaria di fornire i loro servizi all'interno del Mercato Unico, creando una barriera all'entrata di natura non statale ma prodotta da un'associazione privata. Anche in questo caso, la restrizione è palese e la sua legittimità dipende dal superamento di un rigoroso test di proporzionalità.

4. Il test di proporzionalità: l'analisi costi-benefici della regolamentazione

Il nodo centrale dell'analisi economica è, senz'altro, il principio di proporzionalità. Sebbene l'obiettivo di proteggere l'integrità delle competizioni sia legittimo, la questione è se un divieto assoluto sia la misura meno restrittiva per raggiungerlo. Il TAS ha concluso che il divieto non andasse "oltre quanto necessario e proporzionato". Tuttavia, si potrebbero ipotizzare alternative regolamentari meno invasive, atteso che un divieto totale, se per un verso elimina i rischi, per altro azzerava anche i potenziali benefici in termini di liquidità per i club e di aumento della competitività. Un'analisi economica rigorosa (costi-benefici) avrebbe dovuto comparare l'efficacia e i costi di un divieto assoluto rispetto a quelli di un sistema regolamentato. La scelta della F.I. per la "soluzione nucleare" del divieto totale appare, da questa prospettiva, economicamente sub-ottimale e potenzialmente sproporzionata.

CAPITOLO 3

IL RUOLO DELL'ARBITRATO SPORTIVO E I LIMITI IMPOSTI DAL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA: IL CASO R.S.

1. Il sistema di risoluzione delle controversie nel mondo dello sport: il monopolio del TAS

La F.I., come altre federazioni sportive internazionali, ha istituito un sistema di risoluzione delle controversie che accentra la giurisdizione nelle mani di organi interni e, in ultima istanza, del TAS, con sede a Losanna, in Svizzera. Lo statuto della F.I. non solo individua la competenza esclusiva del TAS per le impugnazioni contro le decisioni definitive dei suoi organi, ma vieta espressamente il ricorso ai giudici ordinari. Questo crea un monopolio de facto nella risoluzione delle controversie sportive a livello globale, con il TAS che agisce come una sorta di corte suprema dello sport.

2. L'arbitrato "imposto" e le sue implicazioni economiche: barriere all'entrata e costi di transazione

La Corte di Giustizia, nella sua sentenza, qualifica questo sistema come un meccanismo di arbitrato "imposto unilateralmente" ai singoli (club e giocatori). Sebbene l'adesione al sistema F.I. e la conseguente accettazione della giurisdizione del TAS siano formalmente volontarie, in realtà nessun club può operare nel calcio professionistico senza affiliarsi alla

propria federazione nazionale e, di conseguenza, sottostare alle regole della F.I. Questa natura "obbligatoria" dell'arbitrato ha importanti implicazioni economiche.

3. La tutela giurisdizionale effettiva come presidio del Mercato Unico

Il cuore della sentenza della CGUE risiede nell'affermazione che questo sistema di arbitrato "imposto", la cui revisione finale è affidata a un giudice di uno Stato terzo (il Tribunal Fédéral svizzero) che non può effettuare un rinvio pregiudiziale alla CGUE, mina il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'art. 19 TUE e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali (Nizza), diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale. La Corte stabilisce che, quando sono in gioco diritti economici garantiti dal diritto dell'Unione, per un operatore deve sempre essere possibile ottenere un controllo effettivo sulla compatibilità di un lodo arbitrale con l'ordine pubblico dell'Unione da parte di un giudice di uno Stato membro.

Tuttavia, deve in ogni caso essere possibile, per i singoli interessati da siffatti lodi, ottenere un controllo, da parte di un giudice che soddisfi tutti i requisiti derivanti dall'art. 267 TFUE, relativamente alla compatibilità di tale ²procedimento arbitrale con i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione.

² L'art. 267, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) disciplina il meccanismo del **rinvio pregiudiziale**, fondamentale per il dialogo tra giudici nazionali e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). Consente ai tribunali degli Stati membri di chiedere alla CGUE l'interpretazione o la validità del diritto UE.

Si tratta non solo di una garanzia giuridica, ma anche di un pilastro economico: assicura che le regole del Mercato Unico prevalgano sulle normative private e che gli operatori economici possano far valere i propri diritti, impedendo la creazione di "enclavi" normative che frammentano il mercato.

Secondo l'insegnamento tradizionale, l'arbitrato è un rimedio alternativo al giudizio statale perché riguarda controversie su diritti soggettivi, assoggettate alla garanzia dell'art. 24 Cost.: l'alternatività, insomma, presuppone lo stesso oggetto.

Pertanto, quando la controversia sportiva non riguarda una materia "rilevante" per un dato ordinamento, non riguarda cioè un diritto soggettivo protetto da quell'ordinamento, la decisione arbitrale non può essere considerata un lodo in senso proprio del termine; o, comunque, a prescindere da come la si voglia denominare, non ha il carattere di alternatività sopra detto, dal quale nasce, appunto, il problema di fondo che stiamo trattando: se, cioè, l'arbitrato sia in grado di proteggere i valori dell'ordinamento europeo.

Quando, dunque, la controversia sportiva riguardi materia irrilevante per il sistema europeo (la Corte si esprime in termini di "*concerning merely the sport as such*"), la decisione del TAS costituisce una legittima esplicazione del rimedio creato dall'ordinamento sportivo per la soluzione delle controversie interne ad esso, e, in ultima analisi, per l'affermazione della *lex sportiva*. La Corte, infatti, dice espressamente di voler considerare soltanto le

“disputes concerning the exercise of a sport as an economic activity and, on that basis, come under EU competition law”.

Il TAS assume, allora, una duplice veste: come organo supremo delle liti sportive, nella materia “irrilevante”; come lodo arbitrale su diritti soggettivi, nella materia “rilevante”.

E più cresce la rilevanza della materia sportiva per il diritto europeo, più l’arbitrato TAS si espone al necessario controllo dell’ordinamento europeo: è un problema più generale, ovvero quello del delicato (ma non impossibile) equilibrio fra autonomia dell’arbitrato e intervento dell’Unione Europea, postosi anche in altri settori, come l’arbitrato degli investimenti.

Il punto nodale sta nel criterio di ripartizione fra materia rilevante ed irrilevante.

E’ necessario che l’atleta disponga di un rimedio idoneo a far cessare un comportamento o annullare una decisione federale lesiva del diritto alla concorrenza a cui non possono supplire né il diritto ad ottenere dai giudici statuali il risarcimento del danno subito per effetto del comportamento o della decisione, né il ricorso alle autorità indipendenti, a maggior ragione se il tempo può andare a detrimento della carriera, spesso breve, di un atleta ad altro livello. Diversamente, il diritto sarebbe “formally preserved but, in practice, deprived of an essential part of its scope”.

Come si vede, l'ottica è ben più sostanziale e diretta, rispetto al dibattito italiano circa il confine fra la materia riservata alla giustizia sportiva e la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi, la stessa Corte costituzionale italiana, è desiderosa di trovare un punto di equilibrio che, proprio perché tale, ha esposto il fianco a critiche da più parti.

Questo però non significa che l'arbitrato su diritti di rilevanza europea non sia ammissibile: per contro, la scelta di un arbitrato in grado di assicurare un equo processo - circostanza che la Corte non sembra mettere in dubbio - con riguardo al TAS è legittima e vincolante.

Lo si deduce, a mio avviso, da una importante precisazione della Corte di giustizia: l'esigenza di un rimedio diretto a garantire il rispetto, da parte degli enti sportivi, del diritto alla concorrenza non esclude l'arbitrato, che può senz'altro fungere da pregiudiziale.

È un punto, questo, che merita di essere evidenziato: l'ordinamento sportivo italiano ha da tempo fatto la scelta di espungere pressoché integralmente l'arbitrato dalle materie c.d. amministrative, cioè relative alle decisioni delle federazioni, per le quali, esaurita la giustizia sportiva, rimane sempre aperto il ricorso al giudice amministrativo.

La Corte, dunque, non preclude l'arbitrato, né tanto meno, libera i soggetti sportivi dal vincolo dell'arbitrato TAS.

Il divieto di arbitrato, insomma, lascia il posto all'esigenza di individuare una tecnica arbitrale che sia in grado di assicurare il rispetto dell'ordine pubblico europeo; circostanza che pare essere un punto di partenza incoraggiante. Si torna, infatti, nell'alveo più generale della ricerca di rimedi atti a garantire anche nell'arbitrato il rispetto del diritto europeo di ordine pubblico.

La questione del rispetto del diritto europeo di ordine pubblico in arbitrati extraeuropei è un tema assai dibattuto, che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di giustizia nel caso che si commenta, deve partire dalla prospettiva degli arbitri, prima ancora che del giudice statale di controllo del lodo.

Gli arbitri non possono tralasciare l'applicazione del diritto europeo cogente, solo perché l'arbitrato ha nazionalità extra-UE. Essi dovranno tenerne conto sia quando le regole applicabili al merito, cioè la *lex causae*, provengano da uno Stato membro, sia quando il diritto europeo fondamentale venga in gioco negli Stati in cui quel lodo potrà avere effetti, sarà impugnato o verrà riconosciuto e reso esecutivo: sarà, dunque, particolarmente rilevante il luogo della sede o della residenza dei contendenti. Insomma, gli arbitri sono chiamati ad effettuare valutazioni prospettiche, in modo da assicurare un lodo efficace e resistente, perché conforme all'ordine pubblico europeo.

La decisione della Corte di giustizia è chiara sul punto: laddove la disputa metta in gioco i fondamenti del diritto europeo, dev'esserne garantita l'osservanza, a prescindere dal luogo dove gli enti che hanno provocato la controversia si trovano. Restano esclusi solo i casi in cui i lodi siano completamente indifferenti all'ordinamento UE.

Anche gli arbitri TAS dovranno, dunque, applicare l'ordine pubblico europeo, se il loro lodo sia suscettibile di esplicare effetti nella UE. E, poiché molte decisioni in materia sportiva trovano attuazione sul piano delle regole sportive e non necessitano di *enforcements* statali, che, secondo l'impostazione della Corte, l'ordine pubblico europeo entri a far parte della *lex causae* sportiva, quando l'arbitrato, come nella specie, coinvolga soggetti appartenenti agli Stati membri. L'arbitrato costituisce un metodo generalmente accettato di risoluzione di controversie, avente forza vincolante, e il fatto di stipulare una clausola compromissoria non restringe, di per sé, la concorrenza³.

Il carattere obbligatorio dell'arbitrato e il fatto che il regolamento arbitrale della ricorrente conferisca al TAS una competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative alle decisioni di inammissibilità della ricorrente possono essere giustificati da interessi legittimi connessi alla specificità dello sport", richiamando il caso *Pechstein-Mutu* della Corte di

³ Sull'arbitrato sportivo, cfr. G. VECCHIO, *L'arbitrato nel diritto sportivo*, in AA. VV., *L'arbitrato*, a cura di R. Cecchella, Torino, 2005, 597 ss.; e V. VIGORITI, *Arbitrato sportivo*, in *Arbitrati speciali*, a cura di F. Carpi, Bologna, 2008, 358 ss.

Strasburgo; c) l'impossibilità di annullare la decisione sportiva se non all'interno del sistema TAS non impedisce "un ricorso per risarcimento danni dinanzi a un giudice nazionale", per violazione dell'art. 101 TFUE, ed in questo caso "il giudice nazionale non è vincolato dalla valutazione effettuata dal TAS quanto alla compatibilità della decisione di inammissibilità o del diniego di autorizzazione con il diritto della concorrenza dell'Unione e può, se del caso, investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE", ovvero "presentare una denuncia presso un'autorità nazionale garante della concorrenza o presso la Commissione.

È dunque lampante come sia soprattutto la peculiarità del sistema giuridico-istituzionale europeo a suggerire alle Autorità sportive di negoziare con le relative Istituzioni, senza contrapporsi minacciando sanzioni, ma, tutt'al più, recependo alcuni principi giuridici del diritto europeo: ci si riferisce, ad esempio, al principio del giusto processo o al principio di proporzionalità.

Pur consapevole infatti che "le esigenze di efficacia del procedimento arbitrale giustificano il fatto che il controllo dei lodi arbitrali rivesta un carattere limitato e che un lodo arbitrale possa essere dichiarato nullo o vedersi negare il riconoscimento solo in casi eccezionali", resta il fatto che disposizioni indispensabili per il buon funzionamento dell'architettura

europea sono parificabili all'ordine pubblico interno e sono quindi motivo di annullamento e rifiuto di riconoscimento ai sensi della Convenzione di New York.

L'arbitrato TAS, dunque, non può dirsi obbligatorio nell'accezione che lo porterebbe alla incostituzionalità, in quanto imposto dalla legge: la stessa Corte UE parla di obbligatorietà nel senso "as being, in practice, imposed by a person". Certamente, nello sport il discorso è delicato, dato che l'entrata nel gruppo è condizione per lo svolgimento della propria attività lavorativa, e, dunque, per il proprio sostentamento. Ma è vero anche che, difficilmente si potrebbe concepire l'organizzazione o lo svolgimento di una qualsivoglia disciplina o competizione sportiva se ciascun partecipante (atleta o club sportivo) disponesse della possibilità di contestare l'uno o l'altro aspetto di un siffatto evento su una qualsiasi base giuridica dinanzi a giudici nazionali o ad un altro organo giurisdizionale, e ciò, segnatamente, in presenza di competizioni internazionali che, per definizione, coinvolgerebbero potenzialmente una pletora di giudici nazionali, il che comporterebbe automaticamente una frammentazione del sistema attuale.

4. L'ordine pubblico economico dell'Unione come limite invalicabile all'autonomia regolamentare dello sport

La CGUE chiarisce in modo inequivocabile che le libertà economiche fondamentali e le regole di concorrenza fanno parte dell'"ordine pubblico dell'Unione". Questo significa che

esse non sono semplici regole derogabili da accordi privati o da regolamenti di associazioni, ma costituiscono i principi fondanti dell'ordinamento economico europeo.

Infatti, non si può ammettere che, ricorrendo all'arbitrato, i singoli possano sottrarsi ai principi e alle disposizioni del diritto primario o derivato dell'Unione che rivestono un carattere essenziale per l'ordinamento giuridico istituito dai Trattati.

Di conseguenza, la Corte conclude che una norma nazionale non può conferire "autorità di cosa giudicata" o "valore probatorio" a un lodo del TAS che si è pronunciato su tali materie senza che vi sia stata la possibilità di un controllo effettivo da parte di un giudice dell'Unione. Questa affermazione demolisce il muro di "immunità" che il sistema arbitrale sportivo aveva costruito attorno a sé, subordinando l'autonomia dello sport e la sua lex sportiva ai principi irrinunciabili del Mercato Unico.

CAPITOLO 4

LA PRONUNCIA C-600/23

1. La sentenza C-600/23 nel contesto del Diritto commerciale e sportivo

La sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 1° agosto 2025, nella causa C-600/23, rappresenta una pronuncia di fondamentale importanza che si colloca

all'intersezione tra il diritto dell'Unione Europea, il diritto sportivo internazionale e il diritto commerciale.

La decisione affronta la questione cruciale del rapporto tra l'autonomia dei sistemi di arbitrato sportivo, come quello del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) con sede in Svizzera e l'obbligo degli Stati membri di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti derivanti dall'ordinamento dell'Unione, in particolare quelli di natura economica e commerciale.

Il caso trae origine da una controversia commerciale relativa alla pratica del "Third-Party Ownership" (TPO) dei diritti economici dei calciatori, un meccanismo di finanziamento attraverso cui un soggetto terzo investe in una società calcistica acquisendo una quota dei proventi futuri derivanti dal trasferimento di un giocatore. Tale pratica, puramente commerciale, è stata vietata da regolamenti emanati da federazioni sportive internazionali.

L'analisi che segue si concentrerà sugli aspetti di diritto commerciale della sentenza, esaminando come la Corte bilancia l'efficacia dei lodi arbitrali internazionali con la salvaguardia dei principi fondamentali del mercato interno, quali la libera circolazione e le regole di concorrenza.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (la “CGUE” o “Corte”) mette in discussione il sistema FIFA sui trasferimenti internazionali, sollevando interrogativi sulla libera circolazione dei calciatori e la stabilità contrattuale dei club.

Più nel dettaglio, secondo la Corte, le norme FIFA sul Regolamento in materia di Status e Trasferimento dei Calciatori (di seguito, le “**RSTP**”) violerebbero la disciplina sulla libera circolazione dei lavoratori, protetta dall’art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (il “**TFUE**”), poiché costituirebbero un ostacolo al trasferimento internazionale dei calciatori professionisti dal momento in cui le stesse impongono particolari rischi di ordine legale e finanziario, oltre che sportivo, in capo ai calciatori che recedono dal loro rapporto di lavoro senza una giusta causa. Inoltre, la combinazione delle norme delle RSTP restringerebbe la concorrenza, limitando il gioco competitivo dei vari club ex articolo 101 TFUE. I club, infatti, non sarebbero liberi di tesserare i calciatori che sono parte di un rapporto contrattuale interrotto patologicamente – vale a dire in concomitanza di un recesso senza giusta causa. È la stessa Corte a far rilevare, poi, che le RSTP impongono una restrizione per oggetto “*generalizzata drastica e permanente*”, spingendosi peraltro a fornire una lettura del tutto innovativa di tali restrizioni. Come meglio illustrato nei paragrafi che seguono, le pratiche anticoncorrenziali di specie si identificherebbero in accordi di non assunzione (c.d. no-poaching agreements), idonei a cristallizzare artificiosamente i mercati nazionali e locali e ad impedire un avanzamento verso posizioni lavorative sempre più qualificate per i calciatori.

La sentenza Diarra della Corte ha avuto un impatto rilevante sul mondo del calcio, dando origine a nuovi sviluppi sul sistema dei trasferimenti internazionali dei calciatori.

2. Le circostanze fattuali e la normativa sportiva di riferimento

Il contenzioso nasce nel 2014, quando il calciatore Lassana Diarra recedeva dal proprio contratto di lavoro con il Lokomotiv Mosca. Il club russo richiedeva un risarcimento di 20 milioni di euro al calciatore per aver esercitato il recesso senza giusta causa. Diarra rivendicava a sua volta il mancato pagamento di stipendi arretrati e la limitazione alla sua possibilità di trasferirsi al club Charleroi a causa anche della mancata emissione del Certificato Internazionale di Trasferimento (l'“ITC”). La *Dispute Resolution Chamber* della FIFA accoglieva parzialmente le richieste del club russo e condannava Diarra a pagare 10,5 milioni di euro. Tuttavia, il calciatore e il club belga impugnavano la decisione avanti la Corte belga che rimetteva la questione interpretativa alla Corte di Giustizia formulando un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE⁴.

La Corte ha dovuto affrontare due questioni: se le RSTP costituissero un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e alla tutela della concorrenza protette dalle disposizioni di cui agli **artt. 45 e 101**, TFUE.

⁴ Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), 4 ottobre 2024 (causa **C-650/22**, *Diarra*).

La Corte ha così avuto modo di esaminare in dettaglio alcune disposizioni delle RSTP, evidenziando importanti criticità relative alla compatibilità delle disposizioni delle RSTP con alcuni principi fondamentali del diritto comunitario, quali la libertà di circolazione dei lavoratori e la tutela della concorrenza.

L'articolo 17 delle RSTP disciplina le conseguenze del recesso per giusta causa da un contratto sottoscritto tra un calciatore e un club. La *ratio* della norma – che è stata al centro di una copiosa giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), ad esempio i casi Leão, Matuzalem, Mutu e De Sanctis – è chiara: si fonda sulla tutela del principio della stabilità contrattuale, ossia il principio secondo cui i contratti sottoscritti tra calciatori – che rappresentano dei veri e propri asset – e club devono essere rispettati per tutta la loro durata, salvo che ci siano ragioni giustificate per una risoluzione anticipata. Tale disposizione stabilisce che le conseguenze del recesso senza giusta causa ricadono sulla parte contrattuale in violazione. In questo senso le sanzioni sportive e il risarcimento finanziario operano come deterrenti, incentivando il rispetto degli obblighi contrattuali.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, nel caso in cui un contratto venga risolto senza giusta causa, la parte inadempiente è tenuta a fornire un'indennità, il cui calcolo si basa su vari parametri come la retribuzione del calciatore, la durata residua del contratto e le spese sostenute dal club. Inoltre, il comma 2 introduce la responsabilità solidale del nuovo club,

che è obbligato a corrispondere l'indennità al club precedente, disincentivando così le società dal tesserare calciatori che hanno unilateralmente interrotto il loro contratto. Infine, il comma 4 prevede sanzioni per i club che violano contratti durante il periodo protetto o che inducono i calciatori a farlo, incluse sanzioni sportive come il divieto di tesserare nuovi calciatori per due finestre di mercato consecutive. Queste sanzioni si applicano in modo presuntivo, fatta salva la prova contraria, se un club tessera un calciatore che ha esercitato un recesso senza giusta causa. La procedura di rilascio dell'ITC è disciplinata invece dall'art. 9.1 e l'allegato 3 delle RSTP. Tali previsioni disciplinano la procedura per l'ottenimento dell'ITC. La *ratio* dell'art. 9 relativo al rilascio all'ITC si basa su alcuni principi fondamentali volti a garantire il corretto funzionamento del sistema di trasferimento dei calciatori a livello internazionale.

3. La Sentenza e il quadro giurisprudenziale di riferimento

La CGUE ha analizzato la compatibilità di tali norme con gli articoli 45 e 101 del TFUE, svelando diverse criticità.

Nel dettaglio, gli aspetti problematici delle RSTP possono essere sintetizzati in tre punti chiave: **(a)** la responsabilità solidale del nuovo club in caso di recesso senza giusta causa, **(b)** i criteri per determinare l'indennità in caso di risoluzione unilaterale del

contratto, e (c) il potere delle federazioni nazionali di trattenere l'ITC in presenza di dispute contrattuali.

Se è vero che la Corte ha riconosciuto *prima facie* la legittimità degli obiettivi delle norme FIFA, quali la protezione della stabilità contrattuale e l'integrità delle competizioni sportive, è altrettanto vero che tali obiettivi sembrano non poter giustificare, per diverse ragioni, né una restrizione dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea, né tantomeno la tutela della concorrenza.

Sulla scia di quanto anticipato, la Sentenza è considerata come il nuovo caso “Bosman”. Il paragone tra le due decisioni sottolinea l'importanza del caso *Diarra*, nonché l'impatto che lo stesso potrebbe avere sull'intero sistema calcistico. Ad ogni modo, indipendentemente dalla portata altrettanto dirompente rispetto al caso Bosman, si può senz'altro affermare che la Sentenza si inserisca in un percorso giurisprudenziale già avviato, sempre più completo a livello definitorio, oltre che innovativo, andandosi ad aggiungere al cosiddetto tritico di decisioni del 2024 in materia di compatibilità delle regole FIFA con l'ordinamento europeo⁵.

⁵ Sentenza, 15 dicembre 1995 “Libera circolazione dei lavoratori - Regole di concorrenza applicabili alle imprese – Calciatori”.

Con la decisione **Royal Antwerp FC V Royal Belgian FA** (C-680/21), la CGUE ha invece evidenziato la tensione tra le norme calcistiche nazionali e i principi europei, mettendo in discussione le regole UEFA e della Federcalcio Belga relative alle cosiddette “liste UEFA”, che impongono vincoli sui calciatori autoctoni, potenzialmente discriminatori e limitanti per le società sportive.

Il 4 ottobre 2024, la CGUE si è inoltre pronunciata in altri due casi particolarmente rilevanti per il sistema sportivo.

Nella causa **C-365/23**, l'Avvocato Generale Rantos ha evidenziato che la clausola che impone a un giovane sportivo di cedere una parte dei propri guadagni in caso di raggiungimento del professionismo potrebbe essere considerata vessatoria secondo la **Direttiva 93/13/CEE** (modificata dalla Direttiva (UE) 2019/2161), qualora crei uno squilibrio significativo nei diritti e negli obblighi contrattuali. Il giudice del rinvio dovrà verificare l'esistenza di normative nazionali riguardanti i contratti per giovani atleti e, in mancanza di queste, fare riferimento a pratiche eque nel settore sportivo vigenti al momento della stipula del contratto.

Inoltre, il 16 gennaio 2025, l'Avvocato Generale Árpeta ha espresso un parere nell'ambito della causa promossa dal club belga **Royal Football Club Seraing** (C-600/23), che offre

ulteriori spunti di riflessione sulla possibile incompatibilità tra alcuni principi fondamentali dell'ordinamento sportivo e il diritto dell'Unione Europea. In particolare, l'Avvocato Generale ha evidenziato che l'impossibilità di impugnare i lodi arbitrali emessi dal TAS dinanzi ai giudici nazionali precluda la possibilità di svolgere un controllo giurisdizionale approfondito al fine di garantire la compatibilità della regolamentazione FIFA con la normativa dell'Unione. Pertanto, qualora la Corte, nella sua decisione finale dovesse confermare il ragionamento dell'Avvocato Generale, ancora una volta sarebbe messa alla prova la tenuta del sistema⁶.

Dunque, sebbene rimanga intatto il concetto di autonomia dell'ordinamento sportivo, anche a livello internazionale, è evidente come il sistema gerarchico delle fonti imponga anche agli organi di governo di vertice dello sport mondiale di **uniformarsi rispetto ai principi fondamentali comunitari**. A ben vedere, la FIFA, pur non essendo una organizzazione sportiva europea ma mondiale, è chiamata ad applicare necessariamente tali principi. Un comportamento contrario, infatti, creerebbe – come è stato del resto evidenziato dalla stessa FIFA nella sua circolare del 30 dicembre 2023 – disomogeneità regolamentari tra le federazioni europee e il resto del mondo.

⁶ Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, Sentenza del 1° agosto 2025, Causa C-600/23, R.F.C.S. SA c. F.I., U.E., U.R.

Inoltre, un recente reclamo presentato da **European Leagues** e da **Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels** (“FIFPRO”) alla Commissione Europea ha denunciato l’abuso di posizione dominante da parte della FIFA nell’organizzazione delle competizioni internazionali come il primo mondiale per club nel 2025 e del mondiale allargato a 48 squadre nel 2026.

Infine, nel mese di febbraio 2025 sono state previste importanti udienze davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che hanno affrontato questioni centrali per il diritto sportivo e la sua compatibilità con il diritto dell’UE. In particolare, sono attese le seguenti pronunce:

1) **Caso C-428/23, ROGON**: riguardo la compatibilità tra le norme della Federazione Calcistica Tedesca (DFB) sulle attività degli agenti sportivi e i principi sanciti dal caso *Wouters* e *Meca-Medina*;

2) **Caso C-209/23, RRC Sports**: riguardo la compatibilità delle regole FIFA in materia di agenti sportivi (c.d. “FFAR”) con il diritto comunitario con il diritto della concorrenza dell’UE, la libera prestazione dei servizi e l’articolo 6 del GDPR;

3) **Caso C-133/24, CD Tondela**: riguardo un accordo di non concorrenza (*no-poach agreement*) tra club. Questi procedimenti offriranno spunti significativi sulla compatibilità

delle normative sportive nazionali e internazionali con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea.

La Sentenza ha generato un ampio dibattito nel mondo calcistico tanto da suscitare il parere dei principali *stakeholder* che hanno manifestato **visioni divergenti riguardo le implicazioni** che la Sentenza potrebbe avere sul sistema internazionale dei trasferimenti dei calciatori.

Sia European Leagues che FIFPRO hanno accolto la Sentenza come un passo significativo verso una maggiore trasparenza e aderenza alle normative dell'Unione Europea.

European Leagues ha ribadito il proprio impegno nel **garantire la stabilità contrattuale**, sottolineando come questa debba essere tutelata **in conformità con le leggi nazionali e comunitarie**, attraverso accordi collettivi negoziati. Secondo le Leghe, la Sentenza impone un cambiamento nella *governance* internazionale del calcio, che dovrebbe necessariamente coinvolgere i rappresentanti delle leghe e dei sindacati dei calciatori nei processi decisionali.

FIFPRO ha sottolineato come la Corte abbia compreso appieno le difficoltà affrontate dai calciatori professionisti nell'entrare e operare nel mercato del lavoro dal 2001, quando a Bruxelles si svolse il primo confronto ufficiale tra Commissione, FIFA e UEFA proprio

sulle regole dei trasferimenti internazionali nel calcio. Secondo FIFPRO la Corte ha avuto il merito di mettere in luce come le attuali pratiche della FIFA risultino *“a volte imprecise, prive di collegamenti oggettivi con il rapporto di lavoro in questione e spesso sproporzionate”*. FIFPRO ha quindi affermato che qualsiasi modifica futura dovrà essere effettuata attraverso un **dialogo con i partner, incluse le associazioni dei calciatori e i loro rappresentanti**, al fine di garantire l'adozione di regole basate su criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Nel dichiarare questi concetti, nello stesso Statement sono intervenuti Stéphane Burchkalter, Segretario Generale di FIFPRO e David Terrier, Presidente di FIFPRO Europa.

Il primo ha affermato che la decisione della CGUE comporta due aspetti fondamentali dai quali trarre rilevanti conclusioni. Il primo richiama la necessità per tutti i calciatori professionisti che siano stati in qualche modo danneggiati dalle norme richiamate – norme che FIFPRO ha denunciato per diversi anni – di essere adeguatamente considerati, in sede di confronto con tutti i membri di FIFPRO, al fine di determinare e poter richiedere il giusto risarcimento per i pregiudizi subiti. In secondo luogo, l'attuale regolamentazione, imposta unilateralmente dalla FIFA, ha dimostrato, ormai da tempo, di essere insostenibile. Pertanto, secondo il Segretario Generale, il mercato del lavoro nel calcio professionistico dovrebbe essere coordinato da un sistema collettivo e inclusivo, nel quale le norme che

incidono sulle condizioni di lavoro e sullo status occupazionale dei calciatori siano oggetto di negoziazione tra le parti sociali, includendo le associazioni nazionali dei calciatori e la loro associazione globale, FIFPRO.

David Terrier, Presidente di FIFPRO Europa, ha invece evidenziato l'importanza della Sentenza, sostenendo che essa rappresenterà, senza ombra di dubbio, una rivoluzione nella governance del calcio in Europa, in particolare per quanto concerne la regolamentazione del mercato del lavoro. La CGUE, infatti, ha sottolineato che la FIFA “non è stata incaricata da alcuna autorità pubblica della tutela dei lavoratori” e che le normative attuali non appaiono “idonee a garantire la protezione dei calciatori professionisti” (Corte di Giustizia, sentenza del 4 ottobre 2024, Fédération internationale de football association (FIFA) c. BZ, causa C-650/22). In altri termini, la regolamentazione del mercato del lavoro deve essere effettuata attraverso leggi nazionali o mediante accordi collettivi tra le parti sociali.

Diverso è il parere della European Club Association (l'“ECA”) che, pur riconoscendo che la Sentenza della Corte ha sollevato delle preoccupazioni, ha osservato che le disposizioni contestate **riguardano solo alcuni aspetti specifici** delle RSTP della FIFA, facendo salvo, di conseguenza, il sistema dei trasferimenti nel suo complesso. L'ECA ha posto l'accento sul fatto che la Corte ha comunque riconosciuto la legittimità delle regole volte a garantire

l'integrità delle competizioni e la stabilità delle squadre, inclusa l'imposizione di sanzioni per la violazione dei contratti.

L'ECA ha ribadito come l'attuale sistema di trasferimenti riesca a bilanciare efficacemente la libera circolazione dei calciatori con la necessità di garantire stabilità contrattuale e coesione nelle squadre. Di particolare importanza, secondo l'ECA, è il fatto che questo sistema consente ai club di piccole e medie dimensioni di competere ai più alti livelli, attraverso meccanismi di distribuzione della ricchezza che favoriscono i club in grado di sviluppare talenti. In particolare, i meccanismi di solidarietà e il corrispettivo per il trasferimento di calciatori rappresentano strumenti efficaci per la redistribuzione delle risorse dai club più grandi a quelli più piccoli, sostenendo così un'equa competitività.

4. La posizione della FIFA e la disciplina normativa internazionale

La FIFA, nella sua dichiarazione iniziale a seguito della sentenza sul caso *Diarra*, ha ribadito che il sistema dei trasferimenti internazionali è stato migliorato nel corso degli anni per il beneficio di tutti gli attori coinvolti: le squadre, i calciatori, le leghe e le associazioni affiliate. La FIFA ha osservato che l'attuale quadro regolamentare garantisce non solo la stabilità e lo sviluppo dei calciatori, ma anche la salvaguardia dell'integrità delle competizioni. A conferma dell'impatto sulla tenuta del sistema calcistico rappresentato dalla Sentenza, il 14 ottobre la FIFA ha rilasciato una dichiarazione, per

chiarire ulteriormente la sua posizione in merito alle implicazioni future della Sentenza stessa.

La Sentenza **non implicherebbe la fine del sistema di trasferimenti** come lo conosciamo oggi. Il sistema internazionale dei trasferimenti è composto da molteplici elementi, come le regole sui periodi di tesseramento, le sanzioni sportive, i meccanismi di indennizzo per la formazione dei giovani calciatori, i trasferimenti internazionali dei minori e la risoluzione delle controversie, elementi che non sono stati toccati dalla sentenza. Il legale ha ribadito che la FIFA mantiene il proprio ruolo di organo di governo del calcio mondiale e la legittimità di regolamentare il calcio internazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione dell'integrità delle competizioni sportive.

La Sentenza conferma la validità dei contratti e ribadisce che nessun giocatore o club può unilateralmente interrompere un contratto valido senza giusta causa ed eventuali conseguenze. La FIFA continua ad avere il compito di stabilire e far rispettare un quadro normativo che includa regole per la stabilità contrattuale, i trasferimenti e molti altri argomenti di rilevanza internazionale.

In data 23 dicembre 2024, la FIFA ha introdotto un **quadro normativo provvisorio per le RSTP e le *Procedural Rules* del FIFA Football Tribunal**, entrato in vigore il 1°

gennaio 2025, apportando modifiche significative senza alterare i principi fondamentali dell'ordinamento come la stabilità contrattuale. Tra le principali novità figurano: la possibilità di risolvere un contratto per “giusta causa” qualora non sia ragionevolmente possibile continuare il rapporto in buona fede; criteri più rigorosi per il calcolo del risarcimento, basati sul principio dell’“interesse positivo”; procedure semplificate per il rilascio dell’ITC, per evitare che controversie contrattuali blocchino i trasferimenti.

La decisione resa all’esito del caso *Diarra*, sebbene non abolisca il sistema calcistico dei trasferimenti esistente, ha avviato un dibattito riguardo a potenziali modifiche. Tra queste si propone l’introduzione di clausole predefinite per regolare il recesso e fissare criteri oggettivi in grado di garantire maggiore stabilità e trasparenza. In particolare, uno dei cambiamenti più significativi potrebbe riguardare il metodo di calcolo dell’indennità in caso di recesso senza giusta causa.

La Corte ha esaminato in diverse occasioni questo aspetto, sollevando critiche fondamentali verso l’attuale impianto regolamentare. Il metodo di calcolo attualmente in vigore è stato infatti ritenuto eccessivo e non proporzionato, evidenziando uno squilibrio che contrasterebbe con i principi dell’Unione Europea. I criteri utilizzati dalla FIFA per determinare l’importo delle indennità si rivelerebbero imprecisi e non sempre oggettivi, portando a richieste di indennizzo che potrebbero superare il danno effettivamente subito.

Inoltre, secondo la Corte, l'attuale meccanismo di calcolo scoraggerebbe eccessivamente i calciatori dalla possibilità di recedere dai propri contratti per cercare nuove opportunità professionali, ostacolando così la loro mobilità lavorativa e, in alcuni casi, contribuendo alla prematura cessazione delle loro carriere.

È fondamentale adottare un approccio equilibrato nell'eventuale riforma del sistema, posto che una revisione dell'art. 17 e l'eventuale rimodulazione o eliminazione delle sanzioni in caso di recesso senza giusta causa potrebbe esporre i club europei a comportamenti abusivi da parte di calciatori e club. Peraltro, non può essere ignorato come le conseguenze di una revisione del sistema avrebbero necessariamente impatti diversi sui club con maggiori disponibilità economiche rispetto a quelli di dimensioni più ridotte. Questi ultimi, infatti, potrebbero vedere diminuita la loro capacità di tutelare adeguatamente la stabilità contrattuale dei propri asset principali, ossia il diritto alle prestazioni sportive dei propri calciatori. Inoltre, anche la disciplina delle cosiddette indennità di formazione (c.d. training compensation) della FIFA potrebbe essere minata da una possibile revisione del sistema. Infatti, poiché tale indennità spetta ogni volta che un calciatore professionista viene trasferito fino alla fine dell'anno solare in cui compie 23 anni, incentivare la possibilità di recedere senza giusta causa comprometterebbe evidentemente anche la possibilità per i

club che hanno formato il calciatore di avere accesso a tale indennità, prevedendo tale diritto esclusivamente per l'ultimo club ad aver tesserato il calciatore.

In conclusione, è possibile affermare che la Sentenza si inserisca in quel filone di stretta connessione tra il diritto della concorrenza e il mondo dello sport. La decisione offre una lettura innovativa delle norme antitrust, il cui raggio di applicazione sembra essere destinato ad una continua estensione anche al settore sportivo. Solo il tempo ci dirà se le misure che verranno adottate per allineare il sistema, unitamente all'eventuale eliminazione delle sanzioni in caso di recesso senza giusta causa, saranno effettivamente in grado di proteggere i club europei dal rischio di comportamenti opportunistici da parte di calciatori e club terzi.

5. Analisi del contesto fattuale e commerciale

La controversia principale nasce dalla tensione tra le esigenze commerciali di una società calcistica (il R.S.) e le norme regolamentari di una federazione sportiva internazionale.

A. I Contratti Commerciali (TPO): Il R.S., una società di capitali, ha stipulato contratti con la D., una società specializzata nell'assistenza finanziaria ai club, cedendo a quest'ultima una percentuale dei "diritti economici" su alcuni calciatori in cambio di un corrispettivo economico. Questi contratti sono atti di natura puramente

commerciale, finalizzati a ottenere liquidità e a condividere il rischio e il potenziale profitto legato al valore di mercato dei giocatori, che sono a tutti gli effetti "asset" della società sportive.⁷

B. La Normativa Regolamentare (artt. 18-bis e 18-ter RSTG): La Federazione ha introdotto nel suo "Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei giocatori" (RSTG) gli articoli 18 bis e 18 ter, che vietano rispettivamente l'influenza di terzi sui club e la proprietà dei diritti economici dei giocatori da parte di terzi (TPO). Giustifica tali divieti con la necessità di preservare l'integrità delle competizioni e l'indipendenza dei club. Tuttavia, dal punto di vista commerciale, tali norme costituiscono una significativa restrizione alla libertà contrattuale dei club e alla capacità di attrarre investimenti da parte di soggetti terzi.

C. Lo Scontro tra Logica Commerciale e Regolamentazione Sportiva: Il procedimento disciplinare avviato dalla Federazione contro il R.S. e le sanzioni inflitte (ammenda e divieto di registrare nuovi giocatori) hanno avuto un impatto economico diretto e grave sull'attività commerciale del club. La controversia si è quindi spostata sul piano della legittimità di tali norme regolamentari alla luce del diritto dell'Unione,

⁷ M. COCCIA, *L'arbitrato internazionale in materia di sport: il TAS, in L'arbitrato nei rapporti commerciali internazionali*, nel *Trattato di dir. dell'arb.*, dir. da Mantucci, XII, 2021, Napoli, p. 1125 ss.

in particolare delle libertà fondamentali (libera circolazione dei capitali, dei servizi e dei lavoratori) e delle regole di concorrenza (art. 101 e 102 TFUE).

6. I principi giuridici affermati dalla Corte di Giustizia e le loro implicazioni

Commerciali

La Corte, con la sua decisione, stabilisce principi cardine che hanno profonde ripercussioni sulla risoluzione delle controversie commerciali in settori dominati da potenti organismi di regolamentazione privati, come quello sportivo, qui di seguito delineati.

a. Tutela giurisdizionale effettiva come principio sovraordinato

La Corte ribadisce che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'art. 19, paragrafo 1, TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, è un principio cardinale dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Questo diritto si applica pienamente quando un soggetto economico, come il R.S., invoca diritti garantitigli dal diritto dell'Unione (libertà di circolazione, regole di concorrenza) per contestare misure che incidono sulla sua attività commerciale.

La Corte afferma che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

b. Qualificazione dell'Arbitrato Sportivo come "Imposto"

Un passaggio chiave per l'analisi commerciale è la qualificazione dell'arbitrato del TAS.

Sebbene formalmente basato su clausole compromissorie, la Corte riconosce che, data la struttura piramidale e i poteri di regolamentazione, controllo e sanzione delle federazioni sportive, il ricorso all'arbitrato è, di fatto, "imposto unilateralmente" agli operatori economici (club, giocatori, investitori). Questi ultimi non hanno un reale potere negoziale per sottrarsi a tale giurisdizione se desiderano operare nel settore⁸.

Infatti, tenuto conto dello statuto e delle prerogative delle associazioni sportive quali la F., si deve ritenere che il ricorso a siffatti meccanismi arbitrali sia imposto unilateralmente da tali associazioni a detti singoli.

Questa qualificazione è fondamentale perché giustifica un controllo giurisdizionale più stringente rispetto a un arbitrato puramente volontario tra due parti commerciali con pari forza contrattuale.

c. "Ordine Pubblico dell'Unione" come Limite Invalicabile all'Autonomia Arbitrale

La Corte stabilisce che l'autonomia dell'arbitrato non può spingersi fino a eludere il rispetto dei principi e delle disposizioni che costituiscono l'"ordine pubblico dell'Unione". È di

⁸ E. ZUCCONI GALLI FONSECA-C. RASIA, *Laboratorio di arbitrato nello sport*, Bologna University Press, 2021, *passim*; e C. VACCA, *Giustizia sportiva e arbitrato*, Milano, 2006, *passim*.

massima importanza per il diritto commerciale che la Corte includa esplicitamente in questa nozione:

- **Le regole di concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE):** Queste norme sono essenziali per il funzionamento del mercato interno e tutelano le imprese da accordi restrittivi e abusi di posizione dominante.
- **Le libertà fondamentali del mercato interno (articoli 45, 56 e 63 TFUE):** In particolare, la libera circolazione dei capitali e la libera prestazione di servizi sono direttamente implicate in operazioni commerciali come il TPO.

La Corte chiarisce che il rispetto di queste norme, che hanno effetto diretto e conferiscono diritti ai singoli, non è negoziabile e deve poter essere verificato da un giudice.

7. L'insufficienza del controllo da parte di un Giudice di uno Stato Terzo

Il cuore della decisione risiede nell'affermazione che un controllo giurisdizionale su un lodo arbitrale, per essere "effettivo" ai sensi del diritto dell'Unione, deve essere svolto da un giudice di uno Stato membro. La ragione è strutturale: solo un giudice nazionale di uno Stato membro può instaurare il "dialogo da giudice a giudice" con la Corte di Giustizia attraverso il meccanismo del rinvio pregiudiziale (articolo 267 TFUE).

Un controllo effettuato da un giudice di uno Stato terzo (nel caso di specie, il Tribunale federale svizzero) è inidoneo a garantire la corretta e uniforme applicazione del diritto

dell'Unione, poiché tale giudice non può adire la Corte di Giustizia. Di conseguenza, un lodo del TAS, anche se confermato in Svizzera, arriva nell'ordinamento giuridico dell'UE "privo" di un vaglio di conformità all'ordine pubblico dell'Unione.

CAPITOLO 5

CONSEGUENZE COMMERCIALI E PROCEDURALI DELLA SENTENZA

1. Conseguenze commerciali (IVA e Mercato dell'Arte)

- **Restrizione del Regime del Margine:** la Corte esamina se l'applicabilità del regime del margine IVA (che prevede la tassazione solo sul margine di profitto anziché sull'intero valore di vendita) sia valida quando la cessione di oggetti d'arte avviene tramite una persona giuridica, anche se l'autore (artista) è socio di tale società.
- **Impatto sui costi di vendita:** una interpretazione restrittiva della Corte potrebbe escludere alcune transazioni da tale regime speciale, imponendo l'IVA sull'intero prezzo di vendita. Ciò comporterebbe un **aumento dei costi finali** per le gallerie d'arte e i collezionisti, rendendo le transazioni meno competitive nel mercato europeo.
- **Certezza del Diritto:** la sentenza mira a chiarire le condizioni per cui un soggetto passivo-rivenditore può applicare il regime, riducendo le controversie con le amministrazioni tributarie nazionali.

2. Conseguenze procedurali (contenzioso)

- **Onere della Prova:** le gallerie e gli intermediari devono essere pronti a dimostrare la natura diretta della cessione dell'opera d'arte dall'autore, per poter beneficiare del regime del margine, specialmente in presenza di strutture societarie interposte.
- **Efficacia Vincolante:** la decisione della Grande Sezione, essendo la massima formazione della CGUE, è vincolante per tutti i giudici nazionali dell'UE. Pertanto, le corti italiane (e europee) dovranno uniformarsi a tale interpretazione nei contenziosi pendenti.
- **Rinvio Pregiudiziale:** la sentenza conferma il ruolo centrale del rinvio pregiudiziale (*ex art. 267 TFUE*) per armonizzare l'applicazione delle direttive IVA (direttiva 2006/112/CE) negli Stati membri.
- **Crollo dell'Autorità di Cosa Giudicata dei Lodi TAS nell'UE:** la conseguenza più dirompente è che un lodo del TAS non può beneficiare automaticamente dell'autorità di cosa giudicata all'interno di uno Stato membro se la controversia riguarda un'attività economica nell'UE e il lodo non sia stato sottoposto a un controllo effettivo da parte di un giudice dell'Unione. La Corte dichiara che il diritto dell'Unione "osta a che l'autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del TAS" in tali circostanze. Questo riduce drasticamente la certezza del diritto e la finalità che le imprese cercano attraverso l'arbitrato. Un'impresa che vince una causa al

TAS contro un'altra entità dell'UE non può più essere sicura che tale vittoria sia definitiva e inattaccabile davanti ai tribunali degli Stati membri.

- **Apertura di Nuove Vie di Contenzioso ("Second Bite at the Apple"):** la sentenza offre agli operatori economici che si ritengono lesi da decisioni di organismi sportivi (e che hanno perso al TAS) una seconda opportunità di far valere le proprie ragioni. Essi possono adire un tribunale nazionale di uno Stato membro (ad esempio, per chiedere un risarcimento danni o la nullità di una norma regolamentare) e tale tribunale non potrà dichiarare la domanda irricevibile in virtù del lodo del TAS. Il giudice nazionale avrà il dovere di esaminare nel merito la compatibilità della questione con l'ordine pubblico dell'Unione.
- **Obbligo di Disapplicazione delle Norme Processuali Nazionali:** la Corte è indirizzata verso il principio di effettività al suo massimo grado, affermando che il giudice nazionale deve disapplicare le proprie norme processuali interne (come quelle sull'autorità di cosa giudicata) se queste ostano al controllo di conformità del lodo all'ordine pubblico dell'Unione.

Questo rafforza il ruolo del giudice nazionale come "giudice comune" del diritto dell'Unione e ne garantisce gli strumenti per tutelare i diritti commerciali derivanti dai Trattati.

Impatto sulla Scelta del Foro e sulle Clausole Arbitrali: dal punto di vista della strategia commerciale e legale, questa sentenza impone una riconsiderazione delle clausole di risoluzione delle controversie. Per le controversie con un forte legame con l'UE e che possono implicare questioni di concorrenza o libertà fondamentali, scegliere una sede arbitrale al di fuori dell'UE (come la Svizzera) comporta ora il rischio che il lodo sia riesaminato e potenzialmente disapplicato all'interno dell'Unione. Le imprese potrebbero essere incentivate a scegliere sedi arbitrali all'interno dell'UE per garantire una maggiore finalità ed eseguibilità dei lodi.

La sentenza nella causa C-600/23 segna un punto di svolta nel rapporto tra arbitrato internazionale e ordinamento giuridico dell'Unione, con effetti diretti e significativi sul diritto commerciale. Affermando la supremazia della tutela giurisdizionale effettiva e dell'ordine pubblico dell'Unione (in particolare le regole di concorrenza e le libertà del mercato interno) sull'autonomia dell'arbitrato e sul principio di res judicata, la Corte di Giustizia ha riequilibrato il potere tra le potenti federazioni sportive internazionali e gli operatori economici che agiscono nel mercato unico.

Per le imprese, questa decisione introduce un elemento di incertezza riguardo alla finalità dei lodi emessi da tribunali arbitrali con sede extra-UE, ma al contempo fornisce un potente strumento di tutela per contestare regolamentazioni private che limitano la libertà commerciale in violazione dei principi fondamentali del diritto

dell'Unione. La sentenza, in definitiva, riafferma che nessuna forma di giustizia privata, per quanto specializzata ed efficiente, può operare in uno spazio giuridico impermeabile ai valori fondanti del mercato interno europeo⁹.

⁹ Sul punto cfr. M. TOCCI, *Il tribunale arbitrale per lo sport: strutture e procedure*, Milano, 2016.

CONCLUSIONI

L'analisi della sentenza della Corte di Giustizia nel caso R.S. c. F.I. rivela la sua portata rivoluzionaria non solo per il diritto sportivo, ma per la *governance* economica all'interno dell'Unione Europea. La decisione va ben oltre la specifica questione del divieto di TPO, stabilendo un principio fondamentale: l'autonomia regolamentare delle federazioni sportive internazionali, per quanto legittima, incontra un limite invalicabile nell'ordine pubblico economico dell'Unione, che include le libertà fondamentali e le regole di concorrenza.

Dal punto di vista economico, la sentenza ha due conseguenze principali. In primo luogo, riapre la possibilità per i club e gli investitori di contestare la proporzionalità del divieto assoluto di TPO dinanzi ai tribunali nazionali degli Stati membri. Questi ultimi, ora pienamente investiti del potere di controllo e liberi dai vincoli di un lodo TAS "non verificato", dovranno valutare nel merito se un divieto totale sia la misura meno restrittiva per tutelare l'integrità dello sport, o se modelli regolamentari alternativi (basati su trasparenza e controllo) possano rappresentare una soluzione economicamente più efficiente, in grado di bilanciare i diversi interessi in gioco. Ciò potrebbe portare a una revisione della normativa F.I. o a una sua disapplicazione in ambito UE.

In secondo luogo, e più in generale, la sentenza aumenta significativamente il rischio legale per le federazioni sportive. Qualsiasi loro regolamento con un impatto economico sul

territorio dell'Unione (es. fair play finanziario, limiti alle rose, regole sugli agenti) è ora potenzialmente soggetto a un controllo giurisdizionale pieno da parte dei giudici nazionali e, in ultima istanza, della Corte di Giustizia. Questo costringerà le federazioni a un'autodisciplina preventiva, inducendole a progettare le loro normative in modo più attento e rigoroso, conducendo analisi di impatto economico più approfondite e considerando sempre il test di proporzionalità richiesto dal diritto dell'Unione. L'era in cui la "specificità dello sport" poteva essere invocata per giustificare quasi ogni tipo di restrizione economica sembra volgere al termine.

In conclusione, la sentenza R.S. riafferma il primato del modello di mercato aperto e concorrenziale dell'Unione Europea. Sottoponendo il potere normativo privato delle grandi federazioni sportive al controllo del sistema giurisdizionale dell'Unione, la Corte non solo tutela i diritti dei singoli operatori economici, ma garantisce l'integrità e la coerenza del Mercato Unico, impedendo che potenti organizzazioni transnazionali possano agire come legislatori privati al di fuori delle regole comuni. L'impatto di questa decisione sulla futura architettura economica e giuridica dello sport europeo sarà profondo e duraturo.

Nel calcio di oggi, dove i trasferimenti muovono cifre sempre più alte e il mercato sembra spesso dettare le regole del gioco, è facile dimenticare da dove tutto comincia davvero: dalle società che formano i giovani, li accompagnano, li sostengono e credono in loro prima che diventino calciatori.

Il Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori nasce per dare un ordine a tutto questo e per provare a restituire equilibrio a un sistema che, senza tutele, rischierebbe di penalizzare proprio chi il talento lo costruisce.

La rivoluzione iniziata con la sentenza Bosman ha cambiato per sempre il modo di concepire il mercato calcistico.

La libertà contrattuale dei giocatori è diventata un diritto imprescindibile, ma ha creato anche una conseguenza evidente: il rischio era che molte società formatrici vedessero andare via i propri giovani senza alcun ritorno, nonostante anni di lavoro, investimenti e cura quotidiana. Da qui è nata la necessità di introdurre strumenti che riequilibrassero il sistema.¹⁰

L'indennità di formazione e il contributo di solidarietà vanno proprio in questa direzione.

L'indennità di formazione premia le società che hanno formato un calciatore tra i 12 e i 21 anni, e può essere pagata fino alla stagione in cui compie 23 anni.

Il contributo di solidarietà scatta invece quando un giocatore viene trasferito prima della scadenza del contratto: il 5% del prezzo del trasferimento viene diviso tra le società che lo hanno formato tra i 12 e i 23 anni.

¹⁰ A. BRIGUGLIO, *Arbitrato di equità e rinegoziazione dei contratti incisi dalla emergenza*, in *GiustiziaCivile.com*, 2021.

Sono meccanismi che, almeno nelle intenzioni, premiano il lavoro silenzioso e fondamentale dei vivai.

Formare un ragazzo all'interno del settore giovanile non significa soltanto allenarlo: significa dargli un contesto, sostenerlo nelle difficoltà, offrirgli strumenti, riferimenti e valori.

Dietro ogni calciatore affermato c'è un percorso fatto di persone, energie e scelte che spesso nessuno racconta. È questo il cuore della funzione sociale delle società sportive: trasformare un talento grezzo in un giovane adulto pronto al mondo.

Nonostante ciò, il sistema attuale presenta ancora dei limiti evidenti.

Molti club, soprattutto quelli più piccoli, incontrano difficoltà nel far valere i propri diritti: la burocrazia è complessa, il tracciamento delle informazioni non sempre è immediato e non tutti i trasferimenti generano compensi adeguati. In alcuni casi, le società che hanno cresciuto un calciatore finiscono per non ricevere nulla, pur avendo contribuito in modo decisivo alla sua crescita.

Un effetto collaterale possibile è che alcuni club professionistici rimandino la firma del primo contratto per ridurre i costi dell'indennità di formazione, con il rischio di penalizzare chi ha accompagnato davvero la crescita del giocatore.

Per questo sorge spontanea una domanda: come può il regolamento diventare davvero uno strumento efficace per restituire valore a chi forma i talenti?

Forse servono procedure più semplici, un TMS ancora più automatizzato, controlli chiari e una maggiore responsabilizzazione delle società professionistiche.

Serve soprattutto un cambio di prospettiva: capire che investire nella formazione non è una spesa, ma un modo per rendere sostenibile tutto il sistema.

Il regolamento sullo status e trasferimento dei calciatori è un passo importante.

Mette ordine in un sistema complesso e riconosce il ruolo fondamentale delle società che formano i talenti.

Ma per rispondere davvero alle esigenze delle società formative, la normativa deve continuare a evolversi, ridurre le distorsioni del mercato e restituire valore a chi il talento lo costruisce ogni giorno con pazienza, professionalità e passione.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Il Tribunale Nazionale Di Arbitrato Per Lo Sport. Aspetti processuali e sostanziali*, Atti del convegno, 2010.
- AA.VV., *"L'arbitrato nelle controversie in materia sportiva"*, in *Quaderni dell'arbitrato*, 2, 2011.
- AA.VV., *International Arbitration in Switzerland*, Kluwer, 2000.
- AA.VV., *Commentaire de la LTF*, Buch, 2014.
- AA.VV., *Diritto dello Sport*, Firenze, 2008.
- H. ARFAZADEG, *Ordre public et arbitrage international à l'épreuve de la mondialisation*, Bruxelles, 2005.
- F. AULETTA, *Diritto dell'arbitrato rituale*, Torino, 2005.
- S. BASTIANON, *La lex sportiva*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2021.
- M. BELOFF, T. KERR, M. DEMETRIOU, *Sports Law*, Oxford, 1999.
- E. BENVENISTI, *G. Downs, National Courts, Domestic Democracy and the Evolution of International Law*, in *EJIL*, 2009.

- P. BERNARDINI, *L'arbitrato nel commercio e negli investimenti internazionali*, Milano, 2008.
- S. BESSON, *Réflexions sur le projet de modification de l'article 7 LDIP*, in *ASA Bulletin*, 2011.
- F. BORTOLOTTI, *Manuale di diritto commerciale internazionale. Diritto dei contratti internazionali*, Padova, 2009.
- A. BRIGUGLIO, *Arbitrato di equità e rinegoziazione dei contratti incisi dalla emergenza*, in *GiustiziaCivile.com*, 2021.
- A. BRIGUGLIO, *L'arbitrato estero*, Padova, 1999.
- M. BROBERG, N. FENGER, *Arbitration cases and preliminary references to the European Court of Justice—an assessment of “the Danish Solution”*, in *Arbitration International*, 2020.
- J. CAMBRELENG CONTRERAS, S. SAMARTH, J.F. VANDELLÒS ALAMILLA, *Sporting Succession*, in *Football, SLPC*, 2022.
- A. CIAMPI, *Dalle clausole arbitrali intra-UE al sistema giurisdizionale degli investimenti*, in *Giur. it.*, 2020, p. 907 ss.

- M. COCCIA, *L'arbitrato internazionale in materia di sport: il TAS*, in *L'arbitrato nei rapporti commerciali internazionali*, nel *Trattato di dir. dell'arb.*, dir. da Mantucci, XII, 2021, Napoli, p. 1125 ss.

- M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, L. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, *Diritto dello Sport*, Firenze, 2008.

- C. RASIA, *Laboratorio di arbitrato nello sport*, Bologna University Press, 2021.

- M. STELLA, *Il futuro dell'arbitrato di investimento e il problema antico del giudicato sui motivi*, in *Giur. it.*, 2020, p. 914 ss.

- M. TOCCI, *Il tribunale arbitrale per lo sport: strutture e procedure*, Milano, 2016.

- C. VACCA, *Giustizia sportiva e arbitrato*, Milano, 2006

- G. VECCHIO, *L'arbitrato nel diritto sportivo*, in AA. VV, *L'arbitrato*, a cura di R. Cecchella, Torino, 2005.

- V. VIGORITI, *Arbitrato sportivo*, in *Arbitrati speciali*, a cura di F. Carpi, Bologna, 2008.

- E. ZUCCONI GALLI FONSECA-C. RASIA, *Laboratorio di arbitrato nello sport*, Bologna University Press, 2021.

GIURISPRUDENZA

- *Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, Sentenza del 1° agosto 2025, Causa C-600/23, R.F.C.S. SA c. F.I., U.E., U.R.*
- *Cass. 16 dicembre 2005, n. 18919, in Dejure*
- *Corte Federale FIGC, 4 maggio 2001, in <https://www.meltingpot.org/2001/05/decisione-della-corte-federale-della-federazione-italiana-giococalcio-del-4-maggio-2000>. TAS 98/200 del 20 agosto 1999.*
- *Cass., 18 febbraio 2000, n. 1808, in Corriere Giuridico, 2000, p. 1497*
- *Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in Giust. civ., 1978, I, p. 817 ss.*

RIFERIMENTI NORMATIVI RICHIAMATI NEL TESTO

- *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), articoli 45, 56, 63, 101, 102, 267.*
- *Trattato sull'Unione Europea (TUE), articolo 19, paragrafo 1.*

- *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47.*

- *F.I., Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei giocatori (RSTG), ed. 2015, articoli 18-bis e 18-ter.*